

Le istruzioni per l'uso. Che cosa si può definire, i periodi, le esclusioni

Nelle delibere dei sindaci una «sanatoria» su misura

Luigi Lovecchio

■ Oggi è l'ultimo giorno in cui i Comuni possono decidere di aderire alla definizione agevolata delle pendenze - fiscali e non - dei propri cittadini. Questa "sanatoria" si differenzia in parte da quella statale e molto dipende dal contenuto delle delibere di adesione che i Consigli comunali hanno varato.

● È potenzialmente interessata alla definizione agevolata **la totalità dei tributi comunali**: Ici, Imu, Tasi, imposta di soggiorno, Tarsu, Tares e Tari, e poi dei tributi minori, ovvero Tosap, imposta sulla pubblicità e canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari. E tra le entrate non tributarie sono ammesse le multe stradali.

Nelle sanatorie locali niente da fare, invece, per le altre sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive. Sono fuori perimetro, quindi, le sanzioni per violazioni dei regolamenti comunali (articolo 7 bis Tuel), che trovano applicazione in una pluralità di situazioni: si tratta, tra gli altri, del caso della tariffa puntuale sui rifiuti, che ha natura patrimoniale. La medesima sanzione amministrativa si applica anche alla violazione degli obblighi dichiarativi relativi all'imposta di soggiorno. In ogni caso questa "rottamazione-bis" non riguarda gli interessi di mora.

I tributi minori sono spesso gestiti dai concessionari privati. In questo caso è auspicabile che i Comuni li coinvolgano nella gestione della definizione, perché questa potrebbe incidere sulla loro remunerazione contrattuale (aggio).

● **Non ci sono limiti per le annualità** che possono essere interessate alla rottamazione. L'unico riferimento di legge è alle ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017. Considerato che la norma che consente ai Comuni di riscuotere in proprio (articolo 52, Dlgs 446/97) è entrata in vigore nel 2000, è logico pensare che si tratti di annualità

successive ad essa.

Di regola l'ingiunzione può essere notificata solo dopo l'avviso di accertamento, che a sua volta viene emesso a distanza di anni dal periodo d'imposta di competenza. Sono inclusi anche eventuali atti in contenzioso, per i quali vale la regola statale secondo cui con la definizione si determina la cessazione della materia del contendere.

● I Comuni possono stabilire **la cadenza e il numero delle rate**, anche se l'ultima rata non può andare oltre il 30 settembre 2018. È un'alimitazione incomprensibile, se solo si considera che la definizione statale arriva sino a febbraio 2019. E la ristrettezza del periodo di dilazione consentito potrebbe da sola mettere a rischio l'iniziativa. Anche le altre date in cui è articolata la procedura sono prive di vincoli. Questo vale, ad esempio, per il termine di presentazione della domanda e la comunicazione delle somme dovute da parte del Comune o del concessionario del tributo. La domanda del debitore va inoltre liquidata dal Comune, che a sua volta deve stabilire entro quale data inviare la comunicazione delle somme dovute. Nel caso di tributi gestiti in concessione, questo compito potrebbe essere affidato al concessionario.

● Diversamente dalla disciplina nazionale, nulla vieta che i Comuni riaprano **i termini della precedente definizione agevolata**, eventualmente già deliberata l'anno scorso, "ripescando" i soggetti che fossero decaduti dalla prima. Inoltre, possono disciplinare gli effetti della decadenza dalla rottamazione sulla possibilità di rateizzare il debito residuo. Se questo caso è previsto dalla delibera, le amministrazioni possono decidere anche di inviare una comunicazione ai "decaduti" avvertendoli della possibilità di essere riammessi, in ogni caso presentando una nuova domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

